

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

C.F. e P. I.V.A. 02080471200

COMUNE DI BOLOGNA - P. I.V.A. 01232710374

CONVENZIONE

TRA

FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l., con sede legale in Ferrara, Via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita IVA n. 02080471200, in seguito più brevemente indicata come "FER", rappresentata da _____, in qualità di Direttore Generale in forza di procura a firma del _____, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di _____ con Repertorio n. _____ e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di _____ in pari data al numero _____

e

COMUNE DI BOLOGNA, con sede in Bologna (BO), Piazza Maggiore n. 6 ND C.F. e P.IVA 01232710374, rappresentato da _____ nella sua qualità di _____, domiciliato per la carica in _____ presso la suddetta Sede in seguito più brevemente indicato come "Convenzionato"

Di seguito indicate congiuntamente "Parti"

PREMESSO:

- che FER, ai sensi dell'art. 18 e 22 della L.R. 30/1998, è il Gestore infrastruttura ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna a cui è, altresì, demandato il compito di stipulare le convenzioni disciplinanti gli attraversamenti e/o l'utilizzo delle aree ferroviarie regionali, in forza del "Regolamento n. 1-2022 "Regolamento per la disciplina dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale, affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale", emanato con Decreto n. 16 del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna del 23/02/2022 (d'ora in avanti, per brevità "Regolamento");
- che il COMUNE DI BOLOGNA, definito nel prosieguo "Convenzionato", aveva una Convenzione in essere con la Società Veneta Autoferrovie S.p.A., con visto di approvazione della Direzione Generale M.C.T. n. 783(64) VI - L del 1977, ora sostituito dalla Società FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l., definita nel prosieguo "FER", a seguito dell'ottenuto consenso per realizzazione di un sottopasso ciclopedonale alla progr. km 3+930 della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (coordinate geografiche lat. 44.49561111, long. 11.38291667) in corrispondenza di Via Ghiberti presso il Comune di Bologna (BO);
- che FER, concessionaria ed esercente della ferrovia Bologna-Portomaggiore, ha accolto la domanda subordinatamente al rispetto della normativa vigente all'epoca della richiesta e, più in generale, delle disposizioni di Legge regionale e statale.

Tutto ciò premesso e considerato, nonché ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 1 - Le premesse in narrativa e gli allegati, anche ove non materialmente annessi alla presente convenzione ne costituiscono parte

integrante e sostanziale.

Il Convenzionato, con la sottoscrizione dell'atto de quo, dichiara di conoscere ed accettare quanto prescritto nel Regolamento e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna preclusa, che possono avere influito o di seguito influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla progettazione dell'attraversamento e successiva sua gestione.

Con la precedente Convenzione il Convenzionato aveva ricevuto il consenso per realizzazione di un sottopasso ciclopedonale alla progr. km 3+930 della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore in corrispondenza di Via Ghiberti in Comune di Bologna (BO),

il tutto con le modalità risultanti dalla precedente Convenzione dagli elaborati e dalla relazione tecnica che, firmati dalle parti contraenti, sono uniti al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 – l'attraversamento è stato eseguito seguendo le norme tecniche (di cui alla Circolare SER. V^A n. 39/987(52)0.22 del 06/06/1972 ed alla Circolare U.R.M. n. 525/0.20 del 04/03/1947 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile). La costruzione è in calcestruzzo di cemento armato e la canna è del tipo scatolare con lunghezza di m. 6,00, altezza libera di m. 2,40 e luce m. 2,50.

L'accesso al sottopasso è stato realizzato con rampa di scale interrotta da un pianerottolo; a fianco della rampa è stato ubicato uno scivolo per consentire il passaggio delle biciclette e delle carrozzine. Il piano del calpestio della canna è a m. 3,25 sotto il piano del ferro, la soletta dell'opera e le pareti laterali hanno lo spessore di cm. 40, mentre la fondazione, che poggia su un sottofondo di magrone di cm. 20, è spessa cm. 50. La sede ferroviaria, dal lato di Via Ghiberti è stata coperta con un

muretto in calcestruzzo di cemento, mentre dall'altro lato è stata coperta da opere di protezione. È stato eseguito la deviazione del canale di guardia della ferrovia; l'acqua piovana, attraverso un tubo in calcestruzzo di cemento, e immesso nel canale a valle del sottopasso in direzione di Portomaggiore. Le acque piovane che affluiscono direttamente al sottopasso sono raccolte in un pozzetto e scaricate nella condotta fognaria mediante una pompa. Tale condotta fognaria sarà disciplinata da un distinto atto di convenzione.

All'interno dell'area ferroviaria l'occupazione dell'attraversamento sopra descritto non supera i m 20,00 lineari. L'attraversamento è stato eseguito con i materiali e le tecniche illustrati nel disegno e nella relazione tecnica consegnate dal Convenzionato a FER.

ARTICOLO 3 - Tutti i lavori relativi all'attraversamento de quo, sono stati già eseguiti sotto la responsabilità, a cura ed a spese del Convenzionato, secondo le prescrizioni di tempo e modo determinate dagli agenti stessi dell'ex ferrovia concessa sopra citata. Eventuali future modifiche dovranno essere autorizzate come indicato nel successivo art. 6 con il Convenzionato che rimborserà le spese che FER sosterrà per la sorveglianza dei lavori eseguiti direttamente dal Convenzionato e per la sorveglianza del tratto di linea ferroviaria interessata, il cui importo sarà aumentato del 20%. Il Convenzionato si impegna, sin da ora, a pagare anticipatamente, prima dell'inizio degli eventuali lavori, la somma indicata nella nota emessa da FER a titolo di rimborso forfettario degli oneri che la concedente FER dovrà sostenere per: l'istruttoria della pratica; le verifiche tecniche preliminari; la constatazione di cui al successivo art. 4; le spese postali e generali.

Altresì saranno a carico del Convenzionato la spese di sistemazione del sedime e delle aree ferroviarie coinvolte dai lavori per l'eventuale modifica

dell'attraversamento secondo la normativa vigente alla data di modifica.

ARTICOLO 4 - Ultimati gli eventuali lavori di modifica dell'attraversamento oggetto della presente Convenzione, FER procederà al sopralluogo finalizzato all'accertamento della regolare esecuzione dei suddetti lavori, per mezzo di un proprio Funzionario che insieme con un incaricato del Convenzionato redigerà apposito verbale di constatazione.

In mancanza degli adempimenti di cui al precedente comma, il Convenzionato non potrà mettere in esercizio l'impianto. Le spese per gli adempimenti summenzionati e per le prove tecniche necessarie, saranno a carico del Convenzionato e verranno liquidate a norma dell'art. 3 della presente convenzione. Resta a tale riguardo convenuto che in qualsiasi evenienza, il Convenzionato sarà l'unico responsabile della buona esecuzione delle opere relative all'attraversamento de quo, manlevando e tenendo, integralmente, indenne FER da qualsiasi azione, pretesa, rivendicazione da parte di titolari di brevetti, licenze, disegni o modelli depositati, marchi di fabbrica o altro diritto tutelato, concernente forniture, materiali, impianti, procedimenti di fabbricazione e/o di costruzione e mezzi tutti utilizzati per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. FER rimarrà, altresì, indenne e manlevata da ogni danno, azione, pretesa e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale sia stragiudiziale, che possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell'attività del Convenzionato.

Fermo quanto sopra, laddove si dovessero verificare vizi di esecuzione, FER potrà intimare al Convenzionato, di effettuare le opere non regolarmente eseguite, a cura e spese dello stesso e, in caso di inadempienza, FER potrà provvedere, direttamente, mediante impresa appaltatrice, con addebito al Convenzionato, delle relative spese, secondo le modalità prescritte dal

Regolamento.

ARTICOLO 5 - Non è prevista alcuna garanzia fidejussoria o deposito cauzionale per gli interventi oggetto della presente convenzione. Resta fermo che il Convenzionato, ha l'obbligo di tenere indenne FER dalle spese necessarie per l'esecuzione delle opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e/o manutenzione nonché di ripristinare, a regola d'arte, le aree medesime, nei tempi stabiliti da FER. A tal fine il Convenzionato fornirà a FER copia di apposita polizza assicurativa per danni a cose e/o persone.

ARTICOLO 6 - Il Convenzionato provvederà, sotto la propria responsabilità, a propria cura e spese, alla completa ed accurata manutenzione di tutte le opere costituenti l'impianto di attraversamento. Nei tratti interessanti l'infrastruttura ferroviaria. FER si riserva il diritto di far sorvegliare, dai propri agenti, i lavori di manutenzione dell'opera oggetto dell'attraversamento. La relativa spesa di supervisione/sorveglianza, aumentata del 20% forfettario per oneri imprevedibili, sarà rimborsata dal Convenzionato, su presentazione di apposita distinta da parte di FER, secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Prima di provvedere ai lavori di manutenzione dell'opera oggetto dell'attraversamento, il Convenzionato dovrà darne avviso per iscritto a FER ed ottenere da questa il consenso. Qualora il Convenzionato non provvedesse alla manutenzione delle opere interessanti l'attraversamento ferroviario, con la dovuta sollecitudine e diligenza FER vi provvederà direttamente, attribuendo le relative spese al Convenzionato, senza per questo assumersi alcuna responsabilità per le eventuali sospensioni del servizio offerto dal Convenzionato stesso.

ARTICOLO 7 - Con la firma del presente atto, il Convenzionato riconosce la

facoltà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Emilia-Romagna e all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), di ordinare, in ogni tempo, per ragioni speciali di sicurezza ferroviaria e/o pubblica, la modifica delle condizioni dell'attraversamento o la sua soppressione.

Qualora, per procedere a modifiche e/o ampliamenti dell'infrastruttura ferroviaria e per effettuare lavori comunque afferenti alla stessa o alle sue pertinenze, occorresse riposizionare l'attraversamento o effettuare variazioni dello stesso, il Convenzionato sarà obbligato a provvedere a proprie spese, entro il termine stabilito da FER, attenendosi alle norme della presente convenzione ed alle ulteriori, specifiche prescrizioni impartite dal Concedente.

Qualora, nel caso di cui al precedente comma e/o per far fronte alle eventuali ulteriori esigenze connesse all'attività di FER, fosse necessario, anche temporaneamente, riposizionare e/o modificare l'attraversamento di cui al presente atto, il Convenzionato avrà l'obbligo di verificare e segnalare

l'esatta collocazione e le caratteristiche dell'attraversamento interferente con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, avrà inoltre l'obbligo di collaborare, con FER o soggetto da questa incaricato, allo sviluppo delle varie fasi progettuali delle opere pertinenti ed anche l'obbligo di dare corso, sempre a proprie spese, alle attività progettuali di competenza, senza per questo accampare alcuna pretesa.

Il convenzionato si impegna, sin d'ora, a rispettare il programma di risoluzione delle interferenze, compiendo le attività di competenza, mettendo a disposizione, in via anticipata, le risorse occorrenti e provvedendo a propria cura e spese alle modifiche dell'attraversamento.

La violazione dell'obbligo di cooperazione causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori o altri danni conseguenti o connessi a detto inadempimento, comporterà, per il Convenzionato, l'obbligo di risarcire i danni tutti subiti da FER.

Laddove per qualsiasi motivo, si dovesse sopprimere o riposizionare l'attraversamento, il Convenzionato, tempestivamente ed a proprie spese riporterà allo stato originario l'infrastruttura ferroviaria.

In qualunque dei casi suddetti il Convenzionato non potrà avanzare diritti e pretese di sorta.

ARTICOLO 8 - Il Convenzionato non potrà vantare alcun diritto sull'area ferroviaria nella quale FER consente di effettuare l'attraversamento, rimanendo ferme, al tal riguardo, le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti in materia di Polizia Ferroviaria ed il Quadro Normativo di Riferimento (QNR) di FER relativamente alle persone estranee ed ai comportamenti da assumere in area ferroviaria. In ottemperanza a tali disposizioni FER, a richiesta, darà, di volta in volta, il permesso di traffico pedonale, sulla sede ferroviaria, al personale del Convenzionato addetto alla vigilanza o ai lavori di manutenzione.

ARTICOLO 9 - il Convenzionato si obbliga a tenere indenne FER da qualunque danno causato da anomalie e/o incidenti rivenienti dalla costruzione e/o dalla manutenzione delle opere costituenti l'attraversamento e dall'esercizio dell'attraversamento che possa derivare all'infrastruttura ferroviaria, alle persone e/o alle cose.

Il Convenzionato, garantisce e manleva FER da qualsiasi pretesa, rivendicazione e contestazione, anche in sede giudiziale, riveniente da terzi, che dovesse sorgere in relazione all'applicazione del presente atto.

FER, di contro, non assumerà responsabilità di sorta per danni di qualunque

natura, che potranno derivare agli impianti del Convenzionato e/o ed alle persone, a in causa dell'esercizio ferroviario, il Convenzionato rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento a tale riguardo.

ARTICOLO 10 - Il 1° Gennaio di ogni anno, il Convenzionato verserà a FER il canone di occupazione anticipato di € 1.077,23 + I.V.A. (millesettantasette/ventitré + IVA), come previsto dal Regolamento.

Il canone di occupazione relativo all'anno in corso, dovrà essere corrisposto dal Convenzionato al momento della firma del presente atto. Alla scadenza di ogni anno di validità, il canone sopra indicato sarà adeguato in rapporto alle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel frattempo intervenute.

Il mancato versamento del canone di occupazione da parte del Convenzionato, per un periodo pari o superiore a due annualità, sarà causa di decadenza dalla convenzione secondo quanto disciplinato dall'art. 12 del Regolamento.

Sarà, altresì, causa di decadenza dalla presente convenzione l'inadempimento degli obblighi ivi assunti nonché degli oneri ricadenti sullo stesso in virtù del Regolamento, ove non disposto diversamente in quest'ultimo atto. In tutte le ipotesi di revoca e decadenza, resta fermo il diritto al maggior danno.

La presente Convenzione ha durata di nove anni decorrenti dalla sua sottoscrizione, automaticamente rinnovabile di nove anni in nove anni, salvo disdetta scritta di una delle Parti, da comunicarsi entro la data di scadenza della convenzione stessa.

Alla scadenza della Convenzione, il Convenzionato avrà l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura ed a proprie spese.

Laddove intervenissero modificazioni all'applicando Regolamento, dopo la prima scadenza del presente atto, FER potrà esercitare la facoltà di aggiornare il canone di occupazione previsto dalla presente convenzione, mediante comunicazione preventiva al Convenzionato.

ARTICOLO 11 - È fatto divieto al Convenzionato, di cessazione, anche parziale, della presente convenzione, senza, preventiva, autorizzazione scritta di FER.

La mancata preventiva comunicazione è causa di decadenza ex art. 12 del Regolamento.

ARTICOLO 12 - In caso di controversia tra le Parti, dipendente dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Ferrara.

ARTICOLO 13 - Tutte le spese e tasse di stipulazione del presente atto e le spese consequenziali sono a carico del Convenzionato.

ARTICOLO 14 - Con la sottoscrizione del presente atto, il Convenzionato si impegna al rispetto di tutte le disposizioni ivi contenute nonché alle disposizioni di legge ed al Regolamento ivi richiamato.

Fer, invece, sarà vincolata alle disposizioni della presente convenzione ed agli atti normativi in essa richiamati, solo dopo l'ottenimento del nulla osta da parte della Regione Emilia-Romagna

Il presente Atto, avente per oggetto l'attraversamento di linea ferroviaria, il cui corrispettivo è soggetto all'IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 131 del 26/4/86.

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale per autorizzazione dell'Agenzia Entrate del 02/05/19, prot.20517/19 e verrà rimborsata dal Convenzionato previa emissione di apposita nota di FER.

ARTICOLO 15 - Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si

rinvia espressamente alla disciplina dettata dal Regolamento e dalle altre disposizioni di Leggi regionali e nazionali, applicabili.

Una copia digitale del presente atto verrà consegnata a ciascuna delle Parti ed agli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna.

Ferrara lì XX/XX/2026

COMUNE DI BOLOGNA

Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.